



## COMUNE DI TAGGIA

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI  
VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO NEL TERRITORIO  
DEL COMUNE DI TAGGIA**

**Ai sensi del D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196  
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) e del  
"PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA" dell'8 APRILE 2010  
DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

<b>CAPO I</b> <b>PRINCIPI GENERALI</b>
---

**ART. 1**

*Finalità e definizioni e principi*

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato all'Amministrazione comunale nell'ambito delle sue funzioni mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Taggia, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ed in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali. Nel rispetto altresì dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente e/o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Il presente regolamento regola l'uso dell'impianto nei limiti imposti dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n° 196 e s.m., «Codice in materia di protezione dei dati personali», nel prosieguo denominato semplicemente "Codice" e della rimanente normativa in materia vigente e secondo i principi di cui di seguito al comma 4, e successiva integrazione con provvedimento in materia di videosorveglianza del 08 aprile 2010.
3. Per le definizioni dei termini usati nel presente regolamento si rinvia all'art. 4 del Codice.
4. Il presente regolamento si ispira in particolare ai seguenti principi illustrati dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29.11.2000, del 29.04.2004e del 08.04.2010:  
**Principio di liceità**: il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per gli Organi pubblici nello svolgimento di funzioni istituzionali come disposto dagli articoli da 18 a 22;  
**Principio di necessità**: poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il

cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze;

**Principio di proporzionalità**: nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza;

**Principio di finalità**: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11,1° comma, lett. b), del Codice). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da Organi giudiziari o di Polizia giudiziaria) e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti (art. 11, 1° comma, lett. b), del Codice).

5. Il trattamento dei dati avviene secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi.
6. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti indicazioni:
  - a. sono fornite alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, circa la presenza di impianti di videosorveglianza;
  - b. è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
  - c. sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, in gradite o con particolari non rilevanti;
  - d. il periodo di conservazione dei dati è limitato allo stretto necessario e non eccede mai i 7 giorni successivi alla rilevazione, fatta salva la conservazione per un lasso di tempo superiore in relazione a festività o a chiusura degli uffici;
  - e. la conservazione dei dati, oltre il termine previsto alla lettera d) è possibile, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di cittadini che abbiano un interesse diretto concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, solo in relazione al verificarsi di illeciti o quando siano in corso indagini giudiziarie;
  - f. i dati raccolti per fini determinati, non sono utilizzati per finalità diverse o ulteriori, fatte salve le esigenze di giustizia o di accertamento di ipotesi di reato e non sono diffusi o comunicati a terzi.

## ART. 2

### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento riguarda il trattamento di dati personali realizzato mediante visione, estrazione ed elaborazione di immagini anche in movimento archiviate in supporti informatici od analogici tramite gli impianti di videosorveglianza attivati sul territorio del Comune di Taggia.
2. Gli impianti di videosorveglianza sono installati presso gli edifici pubblici e relative piazze e parcheggi o vie di accesso, con finalità, tra l'altro, di garantire la sicurezza dei dati personali e sensibili conservati negli edifici e comunque a protezione degli stessi nei casi in cui ricorrano le circostanze di seguito illustrate, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 1.

## ART. 3

### *Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza*

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Taggia, in particolare dal D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/Leg., dal D.Leg.vo 18.08.2000 n° 267, dal D.P.R. 24.07.1977 n° 616, dalla Legge del 07.03.1986 n° 65 sull'ordinamento della polizia municipale, nonché dallo Statuto comunale e dai vari regolamenti comunali vigenti, oppure da specifiche convenzioni e/o Accordi di programma con altri Enti ed Istituzioni, intese o sulla base di strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente; collegate all'accesso e/o all'erogazione di servizi resi alla Cittadinanza; svolte in attuazione di Contratti collettivi di lavoro in materia di pubblico impiego; svolte in relazione all'esercizio dell'autonomia organizzativa e amministrativa, comunque previste o prevedibili negli strumenti programmatici comunali. Esse (finalità istituzionali) sono:
  - a. attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
  - b. vigilanza sull'integrità, conservazione e tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
  - c. monitoraggio e controllo del traffico veicolare in aree strategiche;

- d. rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori.
  - e. sicurezza e tutela dei dati personali e dei dati sensibili custoditi negli edifici pubblici.
  - f. prevenzione e repressione violazioni alle norme di polizia locale;
  - g. diffusione ai cittadini di informazioni sulla viabilità e sullo stato del traffico veicolare;
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

## **ART. 4**

### *Ambito di applicazione e definizioni*

1. Il presente regolamento individua gli impianti di videosorveglianza dell'Amministrazione comunale o da essa gestiti, installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi, nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali, qualora tali impianti riprendano e registrino immagini e suoni che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone.
2. Per le definizioni si fa riferimento a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dalla rimanente normativa in materia vigente, prendendo atto che:
- a) per impianto di videosorveglianza si intende un qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
  - b) per responsabile degli impianti di videosorveglianza si intende la persona, avente i requisiti previsti dall'articolo 29 del Codice, che sovrintende all'installazione ed alla gestione degli impianti di videosorveglianza.

## **ART. 5**

### *Utilizzo di impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali*

1. Gli impianti di videosorveglianza utilizzati per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento :
- a) riprendono e, nei casi indicati nell'allegato A del presente documento, che ne costituisce parte integrante, registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;

- b) consentono unicamente riprese video;
- c) sono installati nei luoghi indicati nel medesimo allegato A e sono dotati delle caratteristiche tecniche di cui ancora all'allegato A;
- d) sono installati da persona o Ditta di fiducia e gestiti dal responsabile degli impianti di videosorveglianza, nominato dal Sindaco.

<b>CAPO II</b> <b>I SOGGETTI - IL TITOLARE ED IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO</b>
--

**ART. 6**

*Titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e responsabile dell'impianto*

1. Il Comune di Taggia è il titolare del trattamento dei dati personali; a tal fine è rappresentato dal Sindaco, al quale compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Responsabile del trattamento dei dati personali sarà \_\_\_\_\_
3. Il Sindaco, come rappresentante legale del Comune, in via esclusiva:
  - a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
  - b. effettua le eventuali notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
  - c. nomina con proprio atto il responsabile del trattamento dei dati personali e il responsabile dell'impianto di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
  - d. detta le linee guida di carattere fisico, logico e organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali;
  - e. vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
4. Il Comune di Taggia, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga a conformare il trattamento dei dati ai principi contenuti nel "Codice" e nella rimanente normativa in materia vigente.

**ART. 7**

### *Responsabile ed incaricati della gestione e del trattamento dei dati*

1. La nomina ed i compiti affidati al responsabile del trattamento devono essere specificati per iscritto.
2. Il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento è responsabile della gestione dell'impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal "Codice" e del suo costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare – suo rappresentante - Sindaco, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle proprie istruzioni.
4. Il responsabile custodisce le credenziali per l'accesso ai dati e per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.
5. Il responsabile nomina gli incaricati del materiale trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati, nell'ambito degli operatori di Polizia locale in servizio. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti per il corretto uso dei sistemi, nel rispetto delle disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.
6. Gli incaricati sono autorizzati al trattamento di dati personali, di cui è titolare l'Amministrazione comunale, per l'esercizio e nei limiti delle funzioni e delle mansioni svolte.

### **ART. 8**

#### *I soggetti esterni*

1. I soggetti esterni all'Amministrazione comunale, di cui questa si avvalga per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali di cui essa è titolare, sono nominati responsabili o incaricati del trattamento dei dati personali, in relazione ai compiti ed alle responsabilità assegnate.
2. I soggetti nominati rispettano le disposizioni recate dal Capo III del presente regolamento.
3. Ai soggetti nominati sono fornite le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, per gli opportuni controlli nei limiti dell'incarico o dei rapporti contrattuali o istituzionali, individuando l'ambito di eventuale possibile comunicazione e diffusione dei dati stessi.

### **ART. 9**

## *Elenco dei responsabili*

1. L'elenco aggiornato dei responsabili e/o incaricati del trattamento dei dati personali, di cui è titolare il Comune, è diffuso sulla rete civica e depositato, in forma cartacea, presso la Segreteria comunale.

<p style="text-align: center;"><b>CAPO III</b> <b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b></p>
--

### **ART. 10**

#### *Trattamento dei dati personali*

1. L'Amministrazione comunale tratta i dati personali per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, nei limiti dettati da norme di legge, statutarie e/o regolamentari.

2. La comunicazione e la diffusione di dati personale ad altri soggetti pubblici o ai concessionari, ai gestori o agli incaricati di pubblico servizi, sono effettuati nei casi in cui :

a) sono previste da una norma di legge o regolamento;

b) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e statutarie, secondo le modalità ed i limiti previsti dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso e d'informazione sull'attività dell'Amministrazione comunale.

3. La comunicazione e la diffusione di dati personali a privati ed a soggetti pubblici economici sono effettuate nei casi in cui sono parimenti previste da norme di legge o regolamento.

4. L'Amministrazione comunale può chiedere a altri soggetti pubblici, ai concessionari, ai gestori o agli incaricati di pubblici servizi, ai privati ed agli enti pubblici economici la comunicazione di dati personali.

5. L'Amministrazione comunale favorisce la comunicazione e lo scambio di dati con altri soggetti pubblici, i concessionari, i gestori e gli incaricati di pubblici servizi nonché con i soggetti privati che collaborino con la stessa per l'esercizio delle attività istituzionali, anche mediante il collegamento informatico e telematico diretto tra le rispettive banche dati

6. I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla normativa in materia di accesso agli atti, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.



7. I dati personali rilevati sono trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo degli impianti, fatto salvo il loro trattamento per fini di polizia giudiziaria e di indagine penale.

8. I dati personali rilevati sono conservati su idonei supporti per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per cui sono raccolti ed, in ogni caso, al massimo, per il periodo di tempo indicato nell'allegato A), fatta salva la loro conservazione per fini di Polizia giudiziaria e di indagine penale.

9. I dati personali rilevati sono trattati garantendo l'accesso selezionato ai soli soggetti autorizzati e adottando, per la conservazione, idonee e preventive misure di sicurezza, in grado di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come previsto dall'art. 31 del Codice.

10. La diffusione e la comunicazione di dati personali a privati e/o a soggetti pubblici sono effettuate se previste da norme di legge, norme statutarie o regolamentari.

11. L'Amministrazione comunale può chiedere ad altri soggetti pubblici, ai concessionari, ai gestori o agli incaricati di pubblici servizi, ai privati, la comunicazione di dati personali.

12. L'Amministrazione comunale favorisce la comunicazione e lo scambio di dati con gli altri soggetti pubblici, i concessionari, i gestori e gli incaricati di pubblici servizi, nonché con i soggetti privati che collaborino con essa per l'esercizio delle attività istituzionali, anche mediante il collegamento informatico diretto tra le rispettive banche dati.

13. L'Amministrazione comunale tratta i dati sensibili e giudiziari nel rispetto delle norme e dei principi in materia vigenti.

14. In relazione all'individuazione, da parte della Legge o del Garante per la protezione dei dati personali, delle rilevanti finalità d'interesse pubblico, per garantire la legittimità del trattamento l'Amministrazione comunale identifica i tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattabili e le operazioni eseguibili e li rende pubblici.

## ART. 11

### *Modalità di raccolta e requisiti dei dati*

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
  - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;

- d. conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei siti individuati nel rispetto dei principi e delle norme del presente regolamento e della rimanente normativa in materia vigente.

3. Il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati personali si obbligano a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. Le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, come nell'ipotesi di accertamenti di illeciti e indagini di Autorità giudiziarie o di polizia, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

4. È comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. È altresì vietato riprendere luoghi privati e comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo, anche indiretto.

5. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti e registrati. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire gli eventi, in aggiunta alla visione in tempo reale da parte degli addetti.

6. La registrazione e conservazione è consentita relativamente alla videosorveglianza:

- a. sulla viabilità, per un periodo non superiore ai 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione,
- b. in corrispondenza di immobili ed edifici di proprietà comunale, o altri luoghi pubblici da individuare preventivamente, per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal rischio di atti vandalici, furti, sicurezza pubblica, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

7. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

8. È ammessa la copiatura ed il salvataggio su altri supporti delle immagini videoregistrate solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle Autorità giudiziarie o di polizia.

9. L'accesso alle immagini è ammesso solamente al responsabile ed agli incaricati del trattamento di cui all'art. 8. È vietato l'accesso ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

10. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il responsabile o l'incaricato della sorveglianza provvede a darne immediata comunicazione agli Organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al comma 3, il responsabile o l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse. Alle informazioni raccolte possono accedere solo gli organi di Autorità Giudiziaria, ivi compresa la Polizia locale, esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato. In tal caso, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti, saranno riversate su nuovo supporto, al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle Autorità giudiziarie o di Polizia.

## ART. 12

### *Informazioni rese al momento della raccolta*

1. Il responsabile del trattamento dei dati personali informa, nelle forme più idonee, gli interessati circa:

- a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; con l'eventuale espresso riferimento alla normativa nella quale s'individuano obblighi o compiti connessi al trattamento;
- c. le conseguenze di un eventuale rifiuto di conferire i dati;
- d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e. i diritti degli interessati;
- f. le generalità del titolare e del responsabile del trattamento;
- g. l'indicazione del Segretario comunale quale responsabile designato ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato;
- h. l'indirizzo del sito web dell'Amministrazione comunale ed il recapito della Segreteria comunale presso la quale è consultabile l'elenco aggiornato dei responsabili/incaricati;

2. Il responsabile del trattamento dei dati personali assicura che la modulistica contenga, anche in sintesi o abbia allegato un prospetto informativo con gli elementi indicati al comma precedente.

3. In particolare, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice, nelle strade e nelle piazze e nei pressi degli accessi degli edifici in cui sono posizionate le telecamere, che riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone, affigge l'informativa di cui all'art. 13 del Codice, in conformità al modello semplificato individuato dal Garante in allegato al citato provvedimento del 29.04.2004 (art. 3.1) e riportato in calce al presente regolamento.
4. L'informativa prevista dalla legge e dal comma precedente e l'indicazione dei luoghi ove è possibile prenderne visione sono pubblicizzate nella rete civica e presso le segreterie dei Servizi ed Uffici comunali.
5. I responsabili del trattamento dei dati personali assicurano che la modulistica contenga, anche in sintesi o abbia allegato un prospetto informativo con gli elementi indicati al comma precedente.

## **ART. 13**

### *Diritti degli interessati*

1. E' assicurato agli interessati dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 10, 3° comma e seguenti dello stesso Codice.
2. La richiesta per l'esercizio dei diritti degli interessati, di cui agli articoli 7 e 146 del Codice è presentata in forma scritta, anche tramite fax o posta elettronica, al Segretario comunale, quale responsabile dell'Amministrazione comunale designato per l'esercizio dei diritti degli interessati.
3. Il Segretario comunale, con la collaborazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, valuta ed evade la richiesta entro n. 10 (dieci) giorni dalla data di protocollazione.
4. Il Segretario comunale, se il termine di 10 (dieci) giorni per l'espletamento delle operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta non può essere rispettato, lo comunica agli interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo del messo comunale, o cone-mail di posta certificata, indicando i motivi ed il giorno di evasione della richiesta.
5. Gli interessati hanno diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.
6. Gli interessati hanno diritto di ottenere in particolare l'indicazione:
  - a. dell'origine dei dati personali;
  - b. delle finalità e modalità del trattamento;
  - c. della logica applicata;
  - d. degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
  - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o incaricati.

7. Gli interessati hanno diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati;
  - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
8. Gli interessati hanno diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
9. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, gli interessati possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
10. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al Segretario comunale, il quale dovrà provvedere in merito entro e non oltre 10 (dieci) giorni.
11. Nel caso di risposta negativa alla istanza, gli interessati potranno rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.

<b>CAPO IV</b> <b>MISURE DI SICUREZZA</b>
--

**ART. 14**

*Sicurezza dei dati personali*

1. La Giunta comunale ed il responsabile del trattamento dei dati personali definiscono, nell'ambito delle rispettive competenze, con il supporto del Segretario comunale, le misure di sicurezza più idonee per il trattamento dei dati personali.
2. Le misure di sicurezza sono determinate in relazione alla struttura organizzativa ed al livello di sviluppo tecnologico.

**ART. 15**

*Compiti della Giunta comunale*

1. La Giunta comunale aggiorna annualmente il documento programmatico sulla sicurezza di cui all'art. 34, lett. g) del D.Lev.go 30.06.2003 n° 196 e s.m. e relativo allegato B), disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

## **ART. 16**

### *Compiti del responsabile del trattamento dei dati personali*

1. Il responsabile del trattamento dei dati personali delle strutture organizzative, con il supporto e la collaborazione del Segretario comunale e l'incaricato esterno della gestione del sistema informatico, definiscono ed adottano le soluzioni tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali più idonee, per il trattamento sicuro dei dati personali.

## **ART. 17**

### *Accesso ai dati*

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti dei precedenti artt.10 e 11, presso il Municipio, in apposite apparecchiature custodite in sicurezza e vi possono accedere solo il responsabile e gli incaricati di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.

2. L'impianto di videosorveglianza è a circuito chiuso, non è interconnesso con altri sistemi, archivio banche dati.

3. Eventuali accessi alle apparecchiature da parte di persone diverse da quelle indicate al comma 1, devono essere autorizzati per iscritto dal responsabile della gestione dell'impianto ed il responsabile del trattamento. L'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso ed il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti. Il responsabile della gestione dell'impianto ed il responsabile del trattamento impartiscono, ciascuno per la parte di competenza e responsabilità, idonee istruzioni atti ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione e/o di pulizia dei locali. Il responsabile della gestione dell'impianto ed il responsabile del trattamento e gli incaricati del trattamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato all'accesso.

4. Presso il Municipio verrà tenuto, a cura del responsabile e/o degli incaricati del trattamento, il registro degli accessi, su cui saranno annotate l'identità delle persone, gli orari di accesso e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro. Il personale addetto alla manutenzione e controllo del sistema potrà intervenire solo dopo che il responsabile e/o gli incaricati avranno provveduto alla cancellazione dei dati non necessari.

<b>CAPO V</b> <b>PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI</b>
---

**ART.18**

*Pubblicità e diffusione di dati personali*

1. Il testo delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale è pubblicato e diffuso, nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, sulla rete civica, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza.
2. I testi dei provvedimenti riguardanti i procedimenti disciplinari o contenenti dati relativi a stipendi, compensi, indennità, trattamenti economici ed emolumenti corrisposti al personale comunale, sono pubblicati e diffusi nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, sulla rete civica, con modalità tali da non consentire l'identificazione delle persone interessate.

**ART. 19**

*Pubblicità e diffusione di albi ed elenchi*

1. L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economico è pubblicato e diffuso nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dei regolamenti, sulla rete civica.
2. L'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda e ottenuto dall'Amministrazione comunale strutture, beni strumentali, servizi e contributi, è parimenti pubblicato e diffuso, nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, sulla rete civica.

**ART. 20**

*Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali*

1. La materia è regolamentata dall'art. 15 del "Codice".

<b>CAPO VI</b> <b>TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE</b>
--

**ART. 21**

*Tutela Amministrativa e Giurisdizionale*

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del “Codice”.
2. In sede amministrativa il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990 n° 241 e s.m. e della Legge Provinciale 30.11.1992 n° 23 e s.m., è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dai precedenti artt. 6 e 7.



## INDICE

### PARTE GENERALE:

#### CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e definizioni e principi.

Art. 2 Ambito di applicazione.

Art. 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

Art. 4 Ambito di applicazione e definizioni.

Art. 5 Utilizzo di impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali.

#### CAPO II – I SOGGETTI IL TITOLARE ED IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 Titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e responsabile dell'impianto.

Art. 7 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 8 I soggetti esterni.

Art. 9 Elenco dei responsabili.

#### CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 Trattamento dei dati personali.

Art. 11 Modalità di raccolta e requisiti dei dati.

Art. 12 Informazioni rese al momento della raccolta.

Art. 13 Diritti degli interessati.

#### CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

Art. 14 Sicurezza dei dati personali.

Art. 15 Compiti della Giunta comunale.

Art. 16 Compiti del responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 17 Accesso ai dati.

#### CAPO V

Art. 18 Pubblicità e diffusione di dati personali.

Art. 19 Pubblicità e diffusione d'albi ed elenchi.

Art. 20 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

## CAPO VI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 21 Tutela amministrativa e giurisdizionale.